CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Piano di formazione 2026 per Ordini Territoriali

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI NEGLI ORDINI TERRITORIALI

Ratio, vigilanza interna, obblighi di segnalazione: dal D.Lgs. 39/2013 al PNA 2025

Webinar, 26 marzo 2026

Relatore: Rosalisa Lancia

OBIETTIVI

- Inquadrare la disciplina del d.lgs. 39/2013 nella prospettiva degli Ordini professionali
- Chiarire ambito soggettivo e criticità applicative negli enti a base associativa
- Analizzare il ruolo del RPCT nella verifica e gestione delle situazioni
- Integrare le indicazioni del PNA 2025 e della Delibera ANAC 464/2025

COSA ACQUISIRETE AL TERMINE DELLA SESSIONE

✓ Individuare chi è soggetto al d.lgs. 39/2013 negli Ordini professionali
✓ Distinguere correttamente inconferibilità vs incompatibilità
✓ Impostare una procedura interna ex art. 20 (dichiarazione, verifica, conferimento, monitoraggio)
✓ Comprendere quando e come attivare ANAC secondo la Delibera n. 464/2025

L'obiettivo non è ripercorrere la teoria del d.lgs. 39, ma capire come applicarlo concretamente negli Ordini professionali, anche alla luce delle più recenti indicazioni ANAC

QUADRO NORMATIVO E LOGICA DEL SISTEMA

Il d.lgs. 39/2013: finalità e struttura

- ✓ Garantire **imparzialità e buon andamento** nell'attribuzione degli incarichi
- ✓ Prevenire situazioni di **conflitto di interessi** nelle posizioni rilevanti degli enti pubblici
- ✓ Introdurre un sistema **preventivo e organizzativo**, fondato su dichiarazione, verifica e controllo

Le due categorie fondamentali

- **Inconferibilità:** impedisce il conferimento dell'incarico (*controllo ex ante*)
- **Incompatibilità:** impone una scelta tra incarichi (*verifica ex post*)

La logica del sistema

- Il meccanismo non è sanzionatorio, ma **preventivo**
- Il meccanismo si fonda su:
 - ❖ dichiarazione dell'interessato
 - ❖ verifica dell'amministrazione
 - ❖ vigilanza del RPCT

Inquadramento nel sistema anticorruzione

Il **PNA 2025** rafforza la lettura del d.lgs. 39/2013 come **misura organizzativa di prevenzione**, non meramente formale

La **Delibera ANAC n. 464/2025** chiarisce il sistema di vigilanza:

- centralità della **verifica interna (RPCT)**
- ruolo di **ANAC come presidio esterno e successivo**

PRINCIPI GENERALI DEL D.LGS 39/2013

- Il d.lgs. 39/2013 disciplina le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- La norma è finalizzata a garantire imparzialità e corretto esercizio delle funzioni amministrative, prevenendo situazioni di conflitto di interessi e assicurando il possesso di adeguati requisiti di onorabilità e integrità;
- In questa prospettiva, l'art. 3 prevede il divieto di assumere incarichi in presenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione;
- Rilevano, ai fini dell'applicazione della disciplina, gli incarichi dirigenziali (interni ed esterni), gli incarichi amministrativi di vertice, le ***posizioni di amministratore di enti pubblici*** o di enti privati in controllo pubblico, nonché le cariche in enti privati regolati o finanziati e i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 1 d.lgs. 39/2013).
- La violazione della disciplina comporta la nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto, oltre a specifiche responsabilità in capo ai soggetti che hanno conferito l'incarico, ai quali è temporaneamente precluso il conferimento di nuovi incarichi;
- Nei casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico, qualora l'interessato non rimuova la situazione entro il termine di quindici giorni dalla contestazione da parte del RPCT (art. 19 d.lgs. 39/2013).

APPLICABILITA' DEL D.LGS. 39/2013 AGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Negli Ordini professionali, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 39/2013, rilevano gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni amministrative e gestionali, anche in forma collegiale;
- L'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013 include tra gli incarichi rilevanti quelli di amministratore di enti pubblici, comprendendo il Presidente con deleghe gestionali dirette e le figure ad esso assimilabili;
- Secondo l'interpretazione ANAC, tuttavia, negli Ordini professionali le funzioni dell'ente sono esercitate dal Consiglio nel suo complesso; ne consegue che può assumere rilievo anche la partecipazione all'organo che esercita tali funzioni;
- Il criterio decisivo è quindi duplice:
 - partecipazione alla funzione amministrativa
 - grado di incidenza gestionale

Ordini professionali

Art. 1, co. 2 lett. l) del D.Lgs. 39/2013
Per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

APPLICABILITA' DEL D.LGS. 39/2013 AGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Negli Ordini professionali, tutti i componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo sono tenuti a rendere la dichiarazione ex art. 20 d.lgs. 39/2013, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 777/2021;
- Tale obbligo ha natura organizzativa e preventiva, ed è volto a garantire trasparenza e completezza delle informazioni;
- Tuttavia, l'effettiva applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere valutata in concreto, tenendo conto della natura dell'incarico e, in particolare, della presenza di poteri gestionali.
- Ne consegue che:
 - ✓ la dichiarazione ex art. 20 è generalizzata
 - ✓ ma l'applicazione della disciplina è selettiva

ANAC chiede di dichiarare a tutti i consiglieri di dichiarare ma il d.lgs. 39 si applica davvero solo dove c'è gestione

La dichiarazione ex art. 20 costituisce una misura di prevenzione generale

La valutazione della rilevanza ai fini del d.lgs. 39/2013 è rimessa al RPCT, che è tenuto a esaminare le dichiarazioni e verificare, caso per caso, la sussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

APPLICABILITA' AGLI ORDINI PROFESSIONALI: POSIZIONE DI ANAC

32. Il Presidente di un Ordine professionale condannato per il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) rientra tra le categorie soggettive cui si riferisce l'art. 3 d.lgs. n. 39/2013?

Se dall'analisi della normativa di settore emerge che le funzioni gestorie dell'ente pubblico, quale è un ordine professionale, come ad esempio la tenuta dell'albo, la vigilanza sulla correttezza dell'attività professionale degli iscritti e l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti degli stessi, sono svolte dal Consiglio direttivo, l'incarico di Presidente rientra nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013, e quindi risulta applicabile allo stesso l'art. 3, co. 1 lett. b) d.lgs. 39/2013.

FAQ ANAC

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE PROFESSIONALE: LETTURA ANAC

- Secondo ANAC, negli Ordini professionali le funzioni rilevanti dell'ente (tenuta dell'albo, vigilanza sull'attività professionale, potere disciplinare) sono esercitate dal Consiglio direttivo;
- In tale contesto, la figura del Presidente, quale componente dell'organo che esercita tali funzioni, rientra nella nozione di "amministratore di ente pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013;
- Ne conseguirebbe che le disposizioni del decreto possono risultare applicabili al Presidente, anche in assenza di deleghe gestionali individuali;
- Resta ferma la necessità di una valutazione in concreto, alla luce dell'organizzazione interna dell'ente e dei poteri effettivamente esercitati.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA ED APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013

- Negli Ordini professionali, la regolamentazione interna può prevedere un modello organizzativo fondato sulla gestione collegiale, attribuendo al Presidente funzioni di rappresentanza e di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- Tale assetto può contribuire a delimitare i poteri gestionali individuali, ma non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione del d.lgs. 39/2013;
- Secondo l'interpretazione ANAC, infatti, rileva anche la partecipazione all'organo che esercita funzioni gestorie dell'ente;
- Ne consegue che il Presidente può rientrare nell'ambito applicativo della disciplina anche in assenza di deleghe gestionali dirette;
- La regolazione interna assume quindi rilievo ai fini della valutazione in concreto, ma non è elemento decisivo.

I CONSIGLIERI DEGLI ORDINI: INQUADRAMENTO DI ANAC

- Secondo ANAC (Delibera n. 144/2014), i componenti dei Consigli degli Ordini professionali sono qualificabili come titolari di organi di indirizzo politico-amministrativo;
- Tale qualificazione rileva ai fini della normativa anticorruzione e degli obblighi di trasparenza;
- Ai fini del d.lgs. 39/2013, tuttavia, occorre distinguere tra:
 - mera partecipazione all'organo di indirizzo
 - esercizio di funzioni amministrative o gestionali
- Negli Ordini professionali, caratterizzati da un modello collegiale, i consiglieri partecipano all'esercizio di funzioni dell'ente (tenuta dell'albo, vigilanza, disciplina), e possono quindi assumere rilievo anche ai fini della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità.
- La valutazione resta comunque in concreto, alla luce delle funzioni effettivamente esercitate.

ANAC qualifica tutti i consiglieri come organo di indirizzo, ma ai fini del D.Lgs. 39/2013 il unto è se e quanto partecipano alla funzione amministrativa

SCHEDA DI SINTESI: A CHI SI APPLICA IL D.LGS. 39/2013 NEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Negli Ordini professionali, i componenti del Consiglio direttivo sono qualificati da ANAC come titolari di organi di indirizzo politico-amministrativo (Delibera n. 144/2014).
- Tale qualificazione comporta, anche alla luce della Delibera ANAC n. 777/2021, l'obbligo generalizzato di rendere la dichiarazione ex art. 20 d.lgs. 39/2013.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità, tuttavia, occorre una valutazione più articolata.
- Il d.lgs. 39/2013 si applica, in via diretta, agli incarichi amministrativi e gestionali (amministratori, incarichi dirigenziali e assimilati).
- Nella realtà degli Ordini, caratterizzata da un modello collegiale, le funzioni dell'ente (tenuta dell'albo, vigilanza sull'attività professionale, esercizio del potere disciplinare) sono esercitate dal Consiglio nel suo complesso.
- Secondo l'interpretazione ANAC, ciò comporta che anche i componenti dell'organo possano assumere rilievo ai fini del decreto, in quanto partecipano all'esercizio di tali funzioni.
- Ne consegue che:
 - la dichiarazione è generalizzata
 - l'applicazione della disciplina è sostanziale e da valutare in concreto
- La valutazione è rimessa al RPCT, che, anche alla luce del PNA 2025 e della Delibera ANAC n. 464/2025, deve:
 - analizzare le dichiarazioni rese
 - verificare la coerenza con gli incarichi effettivamente ricoperti
 - valutare la rilevanza delle funzioni esercitate
 - attivare, se necessario, il procedimento di accertamento

FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Il d.lgs. 39/2013 individua in modo tassativo le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, che possono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di estensione analogica.

INCONFERIBILITÀ (art. 3 e seguenti)
Impediscono il conferimento dell'incarico *ab origine*, in presenza di condizioni ostative tipizzate.
In particolare:
- condanna, anche non definitiva, per reati contro la PA (art. 3)
- pregressi incarichi o attività in enti regolati o finanziati
- provenienza da incarichi politici

Riguardano incarichi di:
- vertice amministrativo
- amministratore di ente pubblico
- incarichi dirigenziali

INCOMPATIBILITÀ (artt. 9, 11, 12, 13)
Operano dopo il conferimento e impongono una scelta tra incarichi non cumulabili.
In particolare:
- incarichi in enti regolati/finanziati vs attività professionali (art. 9)
- incarichi amministrativi o gestionali vs cariche politiche (artt. 11–13)

comportano:
- obbligo di opzione
- decadenza in caso di mancata rimozione

FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

INCONFERIBILITÀ

Quando operano

Prima del conferimento (*ex ante*)

Effetto

Impediscono il conferimento dell'incarico

Principali fattispecie

- Condanne per reati contro la PA (art. 3)
- Incarichi/attività presso enti regolati o finanziati
- Provenienza da incarichi politici

Effetti in caso di violazione

- Nullità dell'incarico (art. 17)
- Responsabilità organo conferente (art. 18)
- Divieto di conferire incarichi (3 mesi)
- Sanzione per dichiarazione mendace (art. 20)

INCOMPATIBILITÀ

Quando operano

Dopo il conferimento (*ex post*)

Effetto

Impongono una scelta tra incarichi

Principali fattispecie

- Cumulo tra incarichi e cariche politiche (artt. 11–13)
- Incarichi in enti regolati/finanziati e attività professionali (art. 9)

Effetti in caso di violazione

- Obbligo di opzione
- Decadenza dall'incarico (art. 19)

APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013 AGLI ORDINI: STATO DELL'ARTE

- Il d.lgs. 39/2013 è una disciplina di non agevole interpretazione, caratterizzata da fattispecie tipiche e tassative e da un ambito soggettivo non sempre chiaramente definito;
- Il decreto non menziona espressamente gli Ordini professionali, elemento particolarmente rilevante in quanto si tratta di una normativa non suscettibile di applicazione analogica o estensiva;
- Nel tempo, tuttavia, ANAC ha progressivamente ricondotto anche gli Ordini nell'ambito applicativo della disciplina, attraverso atti di indirizzo, interpretazioni e chiarimenti operativi;
- In questa prospettiva:
 - ✓ il PNA 2025 ha qualificato in modo espresso il d.lgs. 39/2013 come misura generale di prevenzione della corruzione
 - ✓ la Delibera ANAC n. 464/2025, di natura ricognitiva, ha fornito un quadro sistematico del sistema di vigilanza e dei rapporti tra RPCT e ANAC
- Permangono, tuttavia, profili di incertezza applicativa, in particolare con riferimento alle modalità concrete di applicazione della disciplina agli Ordini professionali.

Elementi consolidati

Nonostante le incertezze, risultano ormai chiari alcuni punti fermi:

- obbligo generalizzato di **dichiarazione ex art. 20 d.lgs. 39/2013**
- necessità di **verifica e controllo** da parte dell'ente
- ruolo centrale del **RPCT** nel monitoraggio e nella vigilanza interna
- impossibilità di procedere al conferimento (e all'efficacia degli incarichi) in assenza della dichiarazione
- **controllo costante nel tempo** delle posizioni
- vigilanza esterna di **ANAC**

In questo contesto, il RPCT assume un ruolo centrale, in quanto è chiamato a tradurre le indicazioni normative e interpretative in attività concreta di verifica, controllo e, se necessario, attivazione dei procedimenti previsti dal decreto.

CENTRALITA' DELLA LA DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.LGS 39/2013

- Ferme restando le diverse ipotesi di incompatibilità e inconferibilità stabilite dal decreto, il meccanismo di prevenzione ruota intorno al **rilascio di una dichiarazione da parte dell'interessato e al sistema di monitoraggio e controllo approntato dal RPCT e dall'ente**
- L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4)
- **La dichiarazione non esonera chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare** i requisiti necessari alla nomina ovvero l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare; l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione ex art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità
- In considerazione della circostanza che la dichiarazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico, ANAC suggerisce che **il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato**, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti

IN SINTESI

- Il sistema di prevenzione delineato dal d.lgs. 39/2013 ruota attorno alla dichiarazione resa dall'interessato e al successivo controllo da parte dell'amministrazione;
- L'art. 20 prevede l'obbligo, al momento del conferimento dell'incarico, di dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
- La dichiarazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico;
- Essa, tuttavia, non esonera l'amministrazione e il RPCT dal dovere di verifica.
- Il **RPCT** è tenuto a esaminare la dichiarazione, verificarne la coerenza con gli incarichi risultanti dal curriculum e con i dati comunque disponibili, e segnalare eventuali criticità.

ASPETTI PROCEDURALI

- I PTPTC devono prevedere adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni ex art. 20; devono inoltre prevedere l'obbligo di svolgere il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, attenzionando particolarmente le situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la PA
- È inoltre necessario che la dichiarazione e la verifica avvengano prima del conferimento dell'incarico; è utile quindi inserire nel PTPCT una specifica misura volta a garantire che la dichiarazione sia acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico
- Il PTPTC in particolare deve delineare una specifica procedura che tenga conto dei seguenti passaggi:
 - la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
 - la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
 - il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
 - la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013

OPERATIVAMENTE

- Gli Ordini devono definire una procedura interna per la gestione delle dichiarazioni ex art. 20, da integrare nel PTPCT/PIAO.
- In particolare:
 - ✓ acquisizione preventiva della dichiarazione
 - ✓ verifica da parte del RPCT entro un termine definito
 - ✓ conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica
 - ✓ pubblicazione della dichiarazione e dell'atto di conferimento
 - ✓ monitoraggio periodico delle posizioni

Il RPCT è responsabile della fase di verifica e del controllo nel tempo delle situazioni dichiarate.

LA DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.LGS 39/2013

Art. 20 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. **All'atto del conferimento dell'incarico** l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. **Nel corso dell'incarico** l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Dichiarazione iniziale sull'insussistenza di cause di inconferibilità come condizione di efficacia dell'incarico

Dichiarazione annuale dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Pubblicazione delle dichiarazioni in AT

La dichiarazione mendace comporta inconferibilità per 5 anni

Con Delibera 92 dell'11 marzo 2026 appena pubblicata ANAC ha rilasciato n. 10 schemi per assolvere agli obblighi dichiarativi; gli schemi sono oggetto di una sperimentazione volontaria di 12 mesi; non vi sono schemi specifici per ordini professionali

PROFILI SANZIONATORI

Art. 17 - Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Nullità degli atti di conferimento

Art. 18 - Sanzioni

- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante
- (...)
- L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Soggetti conferenti sono responsabili economicamente

Soggetti conferenti di atti nulli non possono più conferire incarichi per i 3 mesi successivi

Art. 19 - Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Decadenza dell’incarico incompatibile

RUOLO E POTERI DEL RPCT

Art. 15 D.Lgs. 39/2013- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», **cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**. A tale fine il responsabile **contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.**
2. Il responsabile **segnala i casi di possibile violazione** delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Cura il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013

Contesta l'insorgenza di situazioni di inconferibiloità o incompatibilità

Segnala i casi di possibile violazione a ANAC, AGCM, Corte dei Conti

Tutela per il RPCT

OPERATIVAMENTE

In concreto, il RPCT:

- verifica le dichiarazioni ex art. 20
- valuta la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
- contesta le eventuali violazioni
- attiva il procedimento di accertamento
- segnala i casi ad ANAC

Vigilanza interna

RUOLO E POTERI DEL RPCT

- L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT;
- Il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto» (art. 15 del d.lgs. 39/2013);
- Il RPCT riveste, pertanto, nell'amministrazione/ente un ruolo essenziale nell'attuazione della disciplina, rubricata come vigilanza interna;
- Le Linee Guida in tema di incompatibilità ed inconferibilità (Delibera n. 833/2016) **chiariscono che il legislatore ha attribuito al RPCT, che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013, il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico;**
- L'Autorità ha poi precisato che la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi non è automatica ma richiede una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa;
- I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e sanzionatori devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.

Vigilanza interna

In sintesi, il RPCT non si limita a vigilare, ma esercita poteri di:

- accertamento
- dichiarazione della nullità
- attivazione del procedimento sanzionatorio

Ipotesi di inconferibilità - Procedimento di accertamento

- Il RPCT contesta la situazione di incompatibilità o inconferibilità e segnala la violazione ad ANAC
- Se viene a conoscenza di una violazione, il RPCT la contesta all'interessato e avvia un procedimento di accertamento
- La contestazione va fatta sia all'organo che ha conferito l'incarico, sia al soggetto cui l'incarico sia stato conferito
- L'atto di contestazione va portato all'attenzione sia del conferente che del conferitario, contiene un breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata; contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa in un termine non inferiore a 5 giorni
- Il RPCT durante la sua attività di accertamento deve distinguere la posizione del soggetto conferitario (art. 15) dalla posizione del soggetto conferente (art. 18)
- L'accertamento prevede due fasi
 1. Una prima fase destinata ad accertare oggettivamente l'esistenza della violazione, ovvero riscontro della norma violata
 2. Una seconda fase destinata ad accertare l'elemento psicologico (colpevolezza) in capo all'organo che ha conferito l'incarico
- Solo dopo avere accertato la sussistenza della causa di inconferibilità, il RPCT dichiara la nullità della nomina; la nullità dell'atto di conferimento infatti deriva direttamente dalla violazione di legge ed è pertanto necessario che il RPCT adotti un atto dichiarativo della nullità
- Successivamente alla dichiarazione di nullità, il RPCT verifica l'elemento psicologico in capo al soggetto conferente, al fine di applicare la sanzione inibitoria (art. 18, co. 2)
- La valutazione dell'elemento soggettivo della colpevolezza si svolge in contraddittorio con i soggetti che hanno conferito l'incarico; in realtà la norma non richiede tale accertamento perché costruisce la sanzione inibitoria come sanzione automatica, ANAC tuttavia ne suggerisce la valutazione, posto che la sanzione inibitoria ha natura personale interdittiva

Schema operativo del RPCT:

1. contestazione
2. istruttoria
3. accertamento
4. dichiarazione di nullità
5. valutazione responsabilità del conferente

«Il RPC è dunque il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di ***avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile****. A tale riguardo vale, infatti, richiamare la recente sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 che nel confermare la legittimità delle delibere nn. 66 e 68 adottate dall'ANAC in materia di inconferibilità degli incarichi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 39/2013, ha sostanzialmente chiarito che* ***l'art. 18 attribuisce la competenza in ordine all'attività sanzionatoria esclusivamente al RPC dell'ente interessato****, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del d.lgs. n. 39/2013, "accerta ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18"*

Tuttavia, trattandosi di norma di un dirigente dell'ente, ***è evidente che il RPC non sempre gode di effettiva autonomia*** *nei confronti dell'organo di indirizzo dell'ente stesso. E queste sono le ragioni per cui - come chiarito nella delibera n. 67 del 2015 -* ***l'ANAC, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attività svolta dal RPC, si riserva di verificare non solo che l'esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, ma anche che sia garantita al responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, (…)***

Linee Guida 833/2016

Ipotesi di incompatibilità – procedimento di accertamento

- Rispetto alla sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- Ciò comporta, per il RPCT, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità;
- Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico;
- Tale atto può essere adottato su proposta del RPC;
- In questo caso l'accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità

Schema operativo del RPCT:

1. Accertamento
2. Contestazione
3. decorrenza termine 15 giorni
4. decadenza in caso di mancata opzione

Linee Guida 833/2016

RUOLO E POTERI DEL RPCT: CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI RESE

- La dichiarazione ex art. 20 non esonera il soggetto conferente dal verificare quanto asserito
- Il conferente deve usare la massima diligenza anche nel comprendere se le dichiarazioni sono mendaci
- La dichiarazione mendace comporta
 - Responsabilità penale del suo autore
 - Impossibilità per il suo autore di ricoprire nei successivi 5 anni incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013
- Al fine di verificare più agevolmente la sussistenza di dolo/colpa in capo al soggetto conferente, ANAC suggerisce che la dichiarazione ex art. 20 sia accompagnata dall'elenco degli incarichi ricoperti e dalle eventuali condanne subite

Linee Guida 833/2016

Il RPCT deve effettuare controlli anche autonomi, utilizzando:

- curriculum vitae
- banche dati pubbliche
- fonti aperte
- documentazione acquisita

RUOLO E POTERI DI ANAC

Art. 16 - Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può **sospendere la procedura di conferimento dell'incarico** con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.
3. (...)

Delibera n. 140 del 20 marzo 2024
«Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»

Vigilanza esterna

RPCT-ANAC

Nell'ipotesi in cui ANAC, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato la non conferibilità dell'incarico, **il RPCT, nell'esercizio delle prerogative attribuite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 nei termini sopra indicati, adotta le iniziative derivanti dalla pronuncia di ANAC.**

In tale circostanza il RPCT non avvia un distinto e autonomo procedimento ma è tenuto a:

- comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- adottare i provvedimenti conseguenti;
- contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria ai sensi dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. 39/2013, tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 risulti mendace, avviare il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al co. 5 del medesimo articolo (inconferibilità di qualsiasi incarico disciplinato dal decreto per un periodo di 5 anni)

Dal disposto degli artt. 15 e 16 si evince un doppio livello di vigilanza, interna a cura del RPCT ed esterna a cura di ANAC

✓ La vigilanza interna presume l'esistenza in capo al RPCT di poteri di accertamento, di poteri dichiarativi, di poteri di annullamento, di poteri di inibizione. Tutti questi poteri sono stati definiti dalle Linee Guida, la norma parla di «curare», «contestare» e «segnalare»

La segnalazione del RPCT costituisce il presupposto per l'attivazione della vigilanza ANAC e rappresenta un passaggio essenziale del sistema di controllo.

COMUNICATO ANAC 22 SETTEMBRE 2022

Richiamo dei RPCT al dovere di segnalare all'ANAC le possibili ipotesi di violazione del d.lgs. n. 39/2013

Si richiama l'attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico al rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ai sensi del quale "*il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative*".

Tale disposizione va, infatti, ragionevolmente interpretata nel senso che gli RPCT sono gravati da un dovere di segnalare all'ANAC i casi di possibile violazione del d.lgs. n. 39 del 2013 riscontrati nell'ambito della loro attività istituzionale di vigilanza interna sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 23 aprile 2024

Precisazioni sul ruolo di ANAC e del RPCT nell'accertamento delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico sul potere di ANAC di vigilare sulla congruità delle determinazioni assunte dal RPCT rispetto al d.lgs. 39 del 2013.

Se in base all'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013 spetta, infatti, ai RPCT il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39 medesimo, ANAC, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può sempre esercitare – come confermato anche da due recenti pronunce del TAR Lazio, sede di Roma (n.ri 971 e 973/2024) - un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto.

Tenuto conto di tale riparto di competenze, che emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2013, spetta dunque ad ANAC, in ultima istanza, anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT, ivi compreso il dovere di segnalare all'Autorità i casi di possibile violazione della normativa).

Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all'ente dal RPCT (cd "vigilanza interna") che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d'ufficio da ANAC.

Ciò comporta che le valutazioni dell'Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai RPCT dei singoli enti.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

STATO DELL'ARTE ANTE PNA 2025 – FAQ ANAC

A chi spetta il potere di accertare un'ipotesi di inconferibilità o incompatibilità?

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e all'Autorità nazionale anticorruzione. Al RPCT, individuato dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di **contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità** e **di segnalare la violazione all'ANAC**.
L'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all'accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi. Detto potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle Amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d'ufficio.

PNA 2025

In PNA 2025 si occupa delle inconferibilità ed incompatibilità in una parte speciale correlata

1. alle modifiche introdotte all'art. 4, all'art. 7 e all'art. 12 del D.Lgs. 39/2013
2. alle specifiche inconferibilità ed incompatibilità nell'ambito dei servizi pubblici locali e comparazione tra il D.Lgs. 201/2022 e 39/2013
3. alla necessità di chiarimenti tra la vigilanza interna svolta dal RPCT e la vigilanza svolta da ANAC

Art. 4 D.Lgs. 39/2013

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, ***nell'anno precedente,*** abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti

La novella (legge 21/2024) ha

- diminuito il periodo di raffreddamento
- previsto una clausola di esclusione dell’inconferibilità in 3 casi: carattere occasionale, non esecutivo, non di controllo
- previsto l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza per gestire i conflitti di interesse nel caso si escluda l’inconferibilità

CHIARIMENTI DI ANAC

I tre presupposti per scriminare l'inconferibilità (carattere occasionale, non esecutivo, non di controllo) non devono concorrere simultaneamente

Il carattere dell'occasionalità si manifesta in presenza dei seguenti indici

- Non particolare complessità dell'incarico in termini di professionalità, competenze e know how
- Limitata e non complessa modalità di organizzazione (risorse e mezzi) utile allo svolgimento
- Basso livello di responsabilità
- Scarsa entità della remunerazione o gratuità dell'incarico
- Limitata durata dell'incarico o rapporto di lavoro
- Limitata capacità avuta dal soggetto di condizionare le decisioni del soggetto pubblico

Il carattere della non esecutività

- Scarsa incidenza dell'operato dell'interessato nell'attività dell'ente, rinvenibile ad esempio nei casi di attività di supporto e assistenza all'ente in materia di adempimenti contabili e tributari e predisposizione di bozza di bilancio

Il carattere di controllo

- Casi di attività non rilevanti, declinate come non esecutive o di mero controllo

Art. 7 D.Lgs. 39/2013

Abrogato dalla L. 8 agosto 2025, n. 122 recante «Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità»

Art. 12 D.Lgs. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono **incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della **carica di componente dell'organo di indirizzo** nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

(...)

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico

La novella (DL 25/2025) ha distinto le posizioni di incarico dirigenziale e ruolo di livello dirigenziale

La qualifica dirigenziale è unica (sebbene articolata in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale.

L'incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico Ufficio al quale il Dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un provvedimento amministrativo

RAPPORTI TRA ACCERTAMENTO DEL RPCT E ACCERTAMENTO DI ANAC

L'attività di verifica è rimessa congiuntamente al RPCT (vigilanza interna) e ANAC (vigilanza esterna)

RPCT	ANAC
Definisce nel PTPCT il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 e il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni	Generale potere di vigilanza da parte di PA, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico
Supporta l'organo conferente nel conferimento dell'incarico	Poteri ispettivi e di accertamento sui singoli conferimenti
Contesta all''interessato l'esistenza delle situazioni di inconferibilità e il sorgere dell'incompatibilità	Può valutare ogni atto e fatto afferente al decreto, anche se posti in essere dal RPCT nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'art. 15
Accerta i presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20 del D.lgs. 39/2013	Generale potere di verificare la corretta applicazione dell'art. 15 da parte del RPCT, anche valutando la congruità e la legittimità delle decisioni assunte
Segnala ad ANAC i casi di violazioni emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio	

La segnalazione svolta dal RPCT ai sensi dell'art. 15 ha un'importanza strategica poiché consente ad ANAC di esperire azioni a garanzia del rispetto della norma

Sia nei casi in cui ANAC agisca d'ufficio, sia a seguito di una valutazione già svolta dal RPCT, l'accertamento di ANAC è costitutivo di effetti giuridici tra le parti ed è contestabile solo con impugnativa davanti al TAR

RAPPORTI TRA ACCERTAMENTO DEL RPCT E ACCERTAMENTO DI ANAC

Legislazione Tecnica

Art. 15 - *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace

Art. 16 - *Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi

.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità

.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità

CHIARIMENTI PNA 2025

Il RPCT, a seguito della notifica del provvedimento di accertamento di ANAC, deve:

- comunicare al soggetto l'inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, fornendo ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- contestare all'interessato l'acclarata situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, con concessione all'interessato, al fine di consentire l'opzione tra i due incarichi, del termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale si verificheranno le conseguenze previste dal medesimo articolo;
- contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 all'organo conferente e svolgere il relativo procedimento avente ad oggetto anche l'elemento psicologico.
- avviare il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 del 2013 allorquando venga accertata la mendacità della dichiarazione resa dall'interessato.

- *-Il soggetto a cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 è il RPC, il quale, ritenuta configurabile una causa di inconferibilità, la contesta ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria;*
- *all'esito del procedimento così instaurato il RPC, ritenuta la sussistenza dell'inconferibilità, dichiara la nullità della nomina e, qualora ricorrano i presupposti nei termini illustrati nel corpo della presente delibera, irroga la sanzione ex art. 18. (Del. ANAC 67/2015)*

Dal PNA 2019 – Allegato 3

«Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con **capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio** e di segnalare le violazioni ad ANAC.
A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che ***spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità)***. *Il* ***procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente***. *All'esito del suo accertamento* ***il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013***. *Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza*»

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Individuazione del soggetto candidato all'incarico

L'organo conferente (anche per il tramite di altro ufficio) sottopone al candidato il modulo di dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità, previa informativa sui presupposti di configurabilità delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità

Acquisizione prima del conferimento della dichiarazione del candidato

Verifica della dichiarazione del candidato analizzando la dichiarazione rilasciata nel modulo con le circostanze di legge

Formalizzazione dell'incarico e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, con impegno a rinnovarla in caso di modifica

Pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico e delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità

Acquisizione con cadenza annuale del rinnovo della dichiarazione di cause di incompatibilità

Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazione (ex art.43 e 71 del DPR 445/2000)

Al fine di rendere il candidato informato circa le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità l'organo conferente può utilizzare gli «Schemi esplicativi per un corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013» di cui all'Allegato 1 al PNA 2025

Nell'istruttoria assumono valore

- La consultazione del registro telematico delle imprese o dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell'interno
- Acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal candidato o acquisito d'ufficio
- Monitoraggio delle fonti aperte

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DI ANAC

- FAQ
- Massimario
- Catalogazione delle delibere ANAC in materia di incompatibilità ed inconferibilità
- Pareri di ANAC (attività consultiva e meramente facoltativa)

I pareri di ANAC

- Sono resi su richiesta di parte
- Non sono resi in seno ad un procedimento
- Non prevedono istruttoria in contraddittorio
- Non hanno effetti costitutivi
- Hanno ad oggetto l'interpretazione della legge con riferimento ad un caso concreto

SINTESI OPERATIVA – COSA DEVE FARE IL RPCT

Il RPCT è il presidio centrale del sistema di prevenzione.
In concreto:

1. acquisisce le dichiarazioni
2. svolge una verifica istruttoria minima
3. valuta la rilevanza delle posizioni
4. contesta eventuali criticità
5. attiva i procedimenti previsti dal d.lgs. 39/2013
6. segnala i casi ad ANAC
7. monitora nel tempo le situazioni

Il RPCT non è un mero controllore formale, ma un soggetto attivo di verifica e accertamento.

PROCEDURA OPERATIVA - SCHEMA SEMPLIFICATO PER ORDINI

Legislazione Tecnica

Negli Ordini professionali, la gestione delle inconferibilità e incompatibilità si articola in un processo strutturato, centrato sulla dichiarazione ex art. 20 e sulla verifica da parte del RPCT.

1. Fase preliminare (prima della nomina)
 - informazione al soggetto sulle cause di inconferibilità/incompatibilità
 - supporto all'autovalutazione (anche tramite schemi ANAC – PNA 2025)
2. Acquisizione della dichiarazione (condizione di efficacia dell'incarico)
 - dichiarazione iniziale (inconferibilità)
 - dichiarazione annuale (incompatibilità)
 - allegazione CV e incarichi ricoperti
3. Verifica istruttoria (RPCT e struttura amministrativa)
 - controllo coerenza dichiarazione
 - analisi incarichi e attività svolte
 - utilizzo di banche dati e fonti disponibili
4. Esito della verifica
 - esito positivo → conferimento incarico
 - criticità → attivazione approfondimento RPCT
5. Gestione delle criticità

 Il RPCT:

 1. contesta la situazione
 2. avvia il procedimento
 3. applica:
 - nullità (inconferibilità)
 - decadenza (incompatibilità)
 4. segnala ad ANAC
6. Monitoraggio nel tempo
 - controllo annuale dichiarazioni
 - verifica aggiornamenti incarichi
 - vigilanza continua RPCT

FLOW CHART

PROPOSTA DI NOMINA
↓
INFORMATIVA AL SOGGETTO (schemi ANAC)
↓
DICHIARAZIONE EX ART. 20 + CV + incarichi
↓
VERIFICA ISTRUTTORIA (RPCT + struttura)
↓
ESITO DELLA VERIFICA

OK → CONFERIMENTO INCARICO

CRITICITÀ → ATTIVAZIONE RPCT
↓
CONTESTAZIONE
↓
PROCEDIMENTO
↓
INCONFERIBILITÀ → Nullità + sanzioni
INCOMPATIBILITÀ → 15 gg per opzione
↓
SEGNALAZIONE ANAC
↓
MONITORAGGIO CONTINUO (RPCT)

Grazie per l’attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2026
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l’adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi